

Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c., con richiesta di fissazione di udienza breve

RICORRENTE: URSO Giovanna, nata a Messina l'11.2.1973 e residente in Rometta (ME) Via Alcide de Gasperi n. 1/A, codice fiscale: RSU GNN 73B51 F158F, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore *pro-tempore*, **4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LUCCA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65.

e nei confronti

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2018/2019 scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/2019 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

FATTO

La ricorrente è una docente assunta (in virtù dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di docente di scuola primaria, per l'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica 1.9.2015, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto posto comune, attualmente titolare presso la Scuola "P.G. Barsottini" Pietrasanta - Lucca (**Doc.1**): per l'anno scolastico 2017/2018 la docente ha usufruito del congedo parentale straordinario come da documentazione allegata (**Doc.2**).



La stessa docente convive in Rometta (ME) con l'anziana madre Sig.ra Cambria Anna (**Doc. 3 - certificato di stato di famiglia**), persona ultra ottantenne che assiste, alla quale è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità, ai sensi **dell'art. 3, comma 3**, della legge 104/1992, **non revisionabile** perché affetta da *“cardiopatía ipertensiva, vasculopatía cerebrale multinfartuale con depressione involutiva, gozzo nodulare, artrosi polidistrettuale con osteoporosi”* (**Doc. 4 – si allega verbale sanitario Commissione medica INPS**), nonché **soggetto invalido al 100%** con *“difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%”* (**Doc. 5 – si allega verbale sanitario Commissione medica INPS**),

Detto grave stato di handicap, costringe la docente Urso -- che è figlia referente unica -- a prestare continue cure ed assistenza al genitore Cambria Anna convivente e non ricoverata in istituti.

A ciò si aggiunga che le condizioni di salute della disabile sono notevolmente peggiorate, tanto che alla stessa è stata riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (20.4.2016), così come risulta dalla C.T.U. depositata a firma della Dott.ssa Mazza nel procedimento promosso dalla stessa contro l'INPS avanti al Tribunale di Messina Sez. Lavoro R.G. n. 312/17 (**Doc. 6**).

A causa di tale grave situazione familiare, la ricorrente ha chiesto, oltre al passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia (**Doc.7**), il trasferimento -- ai sensi dell'OM n. 207/2018 e del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA dell'11.4.2017 che disciplinano i trasferimenti del personale della scuola per l'anno scolastico 2018/19 -- nella città di residenza (Rometta), negli ambiti territoriali della Provincia di Messina (Sicilia 0015 ed a seguire gli ambiti 0013, 0014 ect.): la stessa ha espresso come prima preferenza la Scuola Elementare G. Verga di Saponara, compresa nel Comune di assistenza (Rometta) (**Doc.8**).

Tuttavia -- stante l'impossibilità di chiedere di beneficiare di detta precedenza imposta dal sistema informativo (!!) -- la ricorrente allegava alla propria domanda di trasferimento on line documentazione comprovante il proprio di diritto (**Doc.9**).

Ed ancora, la stessa ricorrente tempestivamente proponeva reclamo con raccomandata a.r. ricevuta il 02-03.07.2018 con allegato verbale INPS (**Doc.10**), senza ottenere alcun riscontro.

Il M.I.U.R. provvedeva a convalidare la domanda di mobilità (**Doc.11**); purtroppo, la docente, pur avendo i requisiti per beneficiare della precedenza di cui alla legge 104/92, **non ha ottenuto il chiesto trasferimento (Doc.12) e ciò nonostante la disponibilità dei posti (Doc.13)**.

Successivamente, la docente presentava domanda di assegnazione provvisoria sia per la scuola primaria che per quella dell'infanzia (**Doc. 14**) al fine di ottenere il ricongiungimento alla propria famiglia residente in



Rometta e l'USP di Messina ha assegnato la stessa presso l'I.C. di Villafranca (si allega estratto graduatoria –
Doc.15): detta assegnazione avrà valore per tutto il corrente anno scolastico fino al 31.08.2019;

DIRITTO

Nullità, ai sensi dell'artt. 1418 e 1419 del codice civile, dell'art. 13 del CCNI dell'11.4.2017 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA dell'anno scolastico 2018/19 per violazione dell'art. 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 601 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Violazione degli artt. 4 e 38 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/92, *“il genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Il punto IV dell'art. 13 del CCNI dell'11.4.2017, che disciplina il diritto di precedenza per l'assistenza al coniuge, alla prole, al genitore da parte del figlio e da parte di chi esercita la tutela legale, specifica che *“viene riconosciuta la precedenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità”*.

In altre parole, la precedenza prevista a favore del docente che assista il proprio genitore disabile non è assoluta, ma opererebbe solamente nelle operazioni di trasferimento all'interno della stessa provincia.

Sostanzialmente, l'art. 13 del CCNI dell'11.4.2017, nel disciplinare le cause che danno diritto di precedenza nella scelta, prevede espressamente che la **precedenza venga riconosciuta esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria**, fermo restando il diritto di presentare la domanda di mobilità.

Ed, invece, **nelle operazioni di mobilità interprovinciale, la disciplina pattizia**, applicata anche nella mobilità 2018/19, **non prevede il diritto di precedenza per il figlio che assiste il genitore disabile**.

I diversi tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente dichiarato la nullità del CCNI, ritenendo che la questione del contendere riguardi la nullità o meno della norma contrattuale (art. 13 CCNL) **ai sensi dell'art. 1418 c.c.** stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. 104/92.

E' stato ripetutamente affermata dalla giurisprudenza la ricorribilità delle condizioni e presupposti per l'accoglimento del ricorso d'urgenza ex art.700 c.p.c. (cfr. Tribunale di Messina, ordinanza del 31.08.2017; Tribunale di Brindisi, ordinanza 20 settembre 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza 12 settembre 2017; Tribunale di Vercelli, Sez. Lavoro, ordinanza 12 gennaio 2017; Tribunale di Vasto, Sez. Lavoro, ordinanza



23 marzo 2017; Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza 20 settembre 2016; Tribunale di Lodi, Sez. Lavoro, ordinanza 07.11.2017 e, per ultimo il Tribunale di Messina Sezione Lavoro Ordinanza del 01.6.2018)

Il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, con Ordinanza del 31.08.2017 (Doc.16), in via d'urgenza, ha affermato che *“Tale disposizione contrattuale, di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa e come tale inderogabile, contenuta nell'art. 33 della legge 104/92, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da handicap grave senza il suo consenso, considerato che la locazione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione (Cass. Sez. lav. 7945/08 e n. 1396/06) e che l'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava, in ogni caso, sul datore di lavoro (Cass. Sez. lav. 3896/2009).*

Ed ancora, *“Tale disposizione inderogabile di legge è, peraltro, espressamente richiamata dal T.U. scuola, ed in particolare dall'art. 601 del d. lgs. N. 297/1994 secondo cui l'art. 33, nonché l'art. 21 della legge 104/92 si applicano al personale di cui al presente testo unico” (comma 1)*” e che *“tali norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, all'assunzione come non di ruolo e in **sede di mobilità**” (comma 2).*

*Ne consegue che la **clausola pattizia in questione, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assiste con continuità il genitore in status di handicap grave, alla sola mobilità annuale ed escludendola in quella definitiva, deve ritenersi affetta da nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui al citato art. 33 comma 5 legge 104/92**”.*

Dello stesso tenore, anche il Tribunale di Vercelli, che, con Ord. del 12.01.2017, occupandosi dell'esclusione dal diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale ha così stabilito *“viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente “la precedenza in sede i trasferimento a domanda”. Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabiliti dalla legge 104/1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima*



tutela. Tra queste situazioni ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuole che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato un bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”.

Stesso avviso anche il **Tribunale di Brindisi** Sezione Lavoro (ordinanza 20 settembre 2017 – **Doc. 17**), che accogliendo, **in via d'urgenza** il ricorso presentato da una docente ha così statuito **“la natura di norma imperativa di tale disposizione è, comunque, evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 L. 104/92) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività , nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazione fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economia della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92)”**

Ebbene, nel caso di specie, l'interesse pubblico, tutelato dalle norme a tutela della disabilità, è preminente rispetto alle norme che disciplinano l'organizzazione del personale scolastico.

Ed ancora, il **Tribunale di Brindisi**, con l'Ordinanza sopra citata, ha ribadito che **“non si giustifica tale disparità di trattamento tra i docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli, come l'odierna ricorrente, che partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria”**

La *ratio legis* dell'art. 33 della legge 104/1992 è quella di tutelare l'interesse di un disabile che ha bisogno di assistenza continua prevedendo espressamente che il lavoratore dipendente che assiste il portatore di *handicap* ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.



Anche, il **Tribunale di Cagliari** sezione lavoro (ordinanza 7 settembre 2017 – **Doc.18**), ha ritenuto che *“dalla ratio e dal tenore testuale della disposizione di cui all’art. 33, comma 5, L. 104/1992, debba ricavarsi la natura imperativa della norma medesima, per la quale non è necessaria un’esplicita previsione di inderogabilità. Non pare si possa dubitare che la ratio dell’art. 33, c. 5 della legge 104/1992 sia quella già (o non soltanto) di assegnare dei benefici a soggetti che hanno un parente disabile portatore di handicap, bensì quella di garantire a quest’ultimo la continuità dell’assistenza già in atto, per il caso che vi sia un parente che se ne occupi (Tar Lazio Roma, n. 6609 del 2008). La disciplina sancita dalla legge 104/1992 è volta, infatti, all’attuazione dei fondamentali diritti della persona affetta da handicap, prevedendosi l’eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi della vita di relazione. Caratterizzandosi, dunque, come disposizione attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla carta costituzionale, l’art. 33, comma 5 in discorso non è derogabile per intervento e per effetto della contrattazione collettiva”*.

Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare – lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonchè in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”* (Cassazione civile, Sezioni unite, 27 marzo 2008, sent. n. 7945).

In tale occasione, la Suprema Corte ha specificato che la Corte Costituzionale ha affermato che il familiare/lavoratore, che assista un proprio convivente, abbia una maggior tutela rispetto al non convivente.

A margine, si ribadisce che l’istante non ha indicato in domanda di beneficiare della precedenza, in quanto unico referente di genitore gravemente disabile, dal momento che detta precedenza non viene riconosciuta dalla contrattazione applicabile.

Difatti, il *format* (modello tipo informatico) di compilazione della domanda di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019, nell’area riservata al docente del sito del MIUR Istanze online, al punto “Precedenze” e precisamente il punto 34 (*“Assistito per il quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art.33 comma 5 e 7 della legge n. 104/1992 (nei limiti previsti dall’art.13, comma 1, punto IV del contratto di mobilità)”*) non ha consentito di indicare il possesso del diritto di precedenza del figlio che assiste il genitore



disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art.33 comma 5 e 7 della legge n. 104/1992: ciò ha determinato illegittimamente una disparità di trattamento rispetto ai docenti che ne beneficiano nella mobilità provinciale. A tal proposito, si rileva come il **Tribunale di Messina**, con l'ordinanza sopra richiamata (cfr. Doc.16), ha statuito espressamente che **“né osta all'accoglimento della pretesa la circostanza che la odierna istante non abbia indicato in domanda di beneficiare della precedenza in quanto unico referente di genitore gravemente disabile, dal momento che detta precedenza non le veniva riconosciuta dalla contrattazione applicabile, ossia non era prevista per la procedura di mobilità cui essa partecipava”**.

Nella fattispecie, si rileva che la ricorrente possiede tutti e tre i requisiti stabiliti dall'art. 13 del CCNI sulla mobilità ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza ed infatti:

- a - b)** la sig.ra Urso Giovanna è l'unica figlia convivente con il genitore disabile, con meno di 65 anni di età ed a poter essere nelle condizioni di prestarle assistenza;
- c)** la ricorrente fruisce dei tre giorni di permesso mensile.
- d)** la **disabile Cambria Anna, non è ricoverata presso alcun Istituto specializzato e non usufruisce di assistenza domiciliare da parte dell'ASP.**

Ed ancora, **l'art. 601 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione** (D. Lgs 16 aprile 1994 n 297) dispone espressamente: *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Nello specifico, **l'art. 21** della citata legge prevede che: *“La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”* e **l'art. 33** della medesima legge dispone *“il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.



Sul punto, occorre rilevare che l'amministrazione nell'esaminare la domanda di mobilità della ricorrente aveva l'obbligo, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale, di rispettare i criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale (ove non disponibile) indicato, circostanza che, nel caso in esame, non ha rispettato in violazione delle previsioni normative del CCNI e dello stesso art 33 della legge 104/1992.

La finalità della superiore disposizione è, quindi, quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata che ha interesse ad essere assistita con soluzione di continuità.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte e della giurisprudenza richiamata è **evidente l'illegittimità dell'art. 13 del CCNI nella parte in cui stabilisce il riconoscimento della precedenza ai docenti che si trovino nelle condizioni di essere figli unici referenti di genitori disabili esclusivamente nelle procedure di mobilità provinciale e non anche interprovinciale**, ledendo così in modo palese una norma imperativa quale è stata riconosciuta la Legge n. 104/1992.

La *ratio* di detta legge è quella di garantire ai soggetti destinatari della stessa la continuità dell'assistenza, e, nel caso di specie, impedire che un genitore anziano e gravemente disabile sia privato *sic et simpliciter* dall'unico familiare, peraltro, convivente che se ne prende cura assiduamente ed in maniera continuativa.

Sotto altro profilo, occorre considerare che **i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali, pertanto, le domande presentate dai docenti in ambito provinciale vengono soddisfatte prima di quelle interprovinciali, determinando un'ingiustificata discriminazione tra docenti, atteso i diversi criteri di partecipazioni disposti dal CCNI rispetto all'accesso a tali procedure.**

In definitiva, il CCNI non può in alcun modo subordinare il diritto al trasferimento in qualunque procedura, sia essa provinciale od interprovinciale, alle esigenze dell'organizzazione scolastica, tenuto conto che **occorre tutelare i diritti dei disabili che sono soggetti deboli e meritevoli di tutela dalla Costituzione.**

A tal proposito con **Ordinanza emessa da codesto Tribunale il 03.09.2018** *“deve ritenersi illegittima la clausola che limita l'applicabilità del diritto di precedenza solo ad alcune tipologie di trasferimento. Ne consegue che, essendo stato l'ambito 0013 Sicilia assegnato a docenti non titolari di precedenza, deve ritenersi illegittimo il mancato trasferimento della ricorrente presso l'ambito richiesto”* (si allega unitamente ad altre pronunce giurisprudenziali – **Doc.19**).

Sul punto, si precisa, come in provincia di Messina, numerosi docenti, privi di precedenza, hanno ottenuto il trasferimento provinciale (posto comune) anche nel primo ambito scelto dalla ricorrente in domanda (**Doc. 20** Bollettino trasferimenti).



Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale e che l'assegnazione provvisoria effettuata dall'USP di Messina avrà efficacia fino al 31.8.2019, si confida in una fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri e, comunque, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, fermo restando la finalità della norma, che tende a tutelare una persona portatrice di handicap alla quale l'ordinamento giuridico ha assegnato una posizione particolarmente protetta.

La distanza tra la sede di residenza familiare della docente e della madre disabile (Rometta – Sicilia) e la sede di titolarità/servizio (Lucca - Toscana), oltre 1.000 km, impone alla ricorrente di non poter affrontare quotidianamente questo tragitto, togliendole la possibilità di assistere l'anziana madre disabile.

E' evidente che l'illegittimo diniego del trasferimento della ricorrente a Rometta (o, comunque, in Provincia di Messina – Sicilia) ha avuto e continua ad avere effetti fortemente negativi sulla condizione personale e familiare della docente.

Secondo **Tribunale di Barcellona P.G. con Ordinanza emessa il 05.07.2018** “*sussiste il periculum in mora, posto che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare il diritto-dovere della ricorrente, alla scadenza dell'assegnazione provvisoria (31.8.2017) di prestare anche per gli anni successivi la dovuta assistenza al padre residente a Lipari*” (si allega unitamente ad altre pronunce giurisprudenziali – **Doc.21**).

Ed ancora con Ordinanza emessa da codesto Tribunale il 03.09.2018 sopra citata (cfr. Doc. 20) “*la notevole distanza tra il luogo ove la ricorrente è stata trasferita (Roma) e quello di residenza potrebbe determinare grave nocumento alla vita familiare ed impossibilità di assistere il genitore in status di handicap*”.

Sul punto, il **Tribunale di Cagliari**, con Ordinanza sopra citata, ha precisato che la notevole distanza tra l'attuale residenza della docente e della madre disabile e quella di servizio “*è un fattore obiettivamente (e, trattandosi di regioni diverse e scarsamente collegate, in maniera più che evidente), in grado di limitare in senso peggiorativo il livello di assistenza cui il soggetto handicappato ha diritto.*

La gravità del pregiudizio va, infatti, riguardata per i riflessi spiegati sulle necessità del portatore di handicap, le cui condizioni non possono tollerare il rischio di vedere diminuite le capacità assistenziali del proprio familiare”.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale, la ricorrente subirebbe gravi danni atteso che, la stessa essendo stata trasferita a Lucca, avrebbe grosse difficoltà di spostamento logistiche, con conseguente inevitabile stress



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

psico-fisico e rilevanti esborsi economici (alloggio, trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Tutto ciò premesso e considerato, l'insegnante Urso Giovanna, a mezzo del sottoscritto avvocato

RICORRE

Al Tribunale di Messina Giudice del Lavoro affinché **previa fissazione (a breve) dell'udienza** di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nell'ambito territoriale in cui la stessa risiede (Rometta - Messina), ovvero in quelli più prossimi, anche in sovrannumero, secondo le preferenze indicate in domanda, tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 Legge 104/92;
- 2) Ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, di disporre il trasferimento della ricorrente, tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 legge 104/92, nell'ambito territoriale in cui la ricorrente risiede (Rometta - Messina), ovvero in quelli più prossimi, anche in sovrannumero, secondo le preferenze indicate in domanda.
- 3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 21.

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Pace del Mela, lì 18 Settembre 2018

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Urso Giovanna, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della Prof.ssa Urso ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione presso l'ambito della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2018/2019 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola primaria anno scolastico 2018/2019 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 18 Settembre 2018

Avv. Maria Chiara Isgrò

